

Codice A1816B

D.D. 8 ottobre 2025, n. 1964

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Idraulica 7708 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica sul Rio Bealerasso, in Comune di Verzuolo - Richiedente: Unione Montana Valle Varaita.



ATTO DD 1964/A1816B/2025

DEL 08/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 – Polizia Idraulica 7708 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica sul Rio Bealerasso, in Comune di Verzuolo - Richiedente: Unione Montana Valle Varaita.

In data 19/05/2025, Ns. prot. n. 22912/A1816B, l'Unione Montana Valle Varaita, con sede legale in Piazza Marconi, 5, 12020, Frassinò (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori per la messa in sicurezza del Rio Bealerasso, nel Comune di Verzuolo (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Silvano Fulcherò costituiti da:

- *tav.1 Relazione illustrativa.pdf.p7m;*
- *tav.2 Estratti cartografici.pdf.p7m;*
- *tav.3 Documentazione fotografica.pdf.p7m;*
- *tav.6b Planimetrie e sezioni Verzuolo (RILIEVO).pdf.p7m;*
- *tav.7b Planimetrie e sezioni Verzuolo (PROGETTO).pdf.p7m;*
- *tav.8b Planimetrie e sezioni Verzuolo (COMPARATIVA).pdf.p7m;*
- *relazione idraulica Verzuolo.pdf.p7m;*

in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nella regolarizzazione della sezione del Rio Bealerasso, nel tratto compreso tra Via al Castello e Via Provinciale, che costeggia prima via Rovasenda (in sponda sinistra) e poi l'edificio dell'ASL, le scuole elementari e gli adiacenti giardini pubblici Boarelli (in sponda destra), mediante:

- pulizia generale delle sponde che risultano assai vegetate,

- risagomatura generale dell'alveo per migliorare le sezioni di deflusso con l'allontanamento del materiale argilloso che negli anni è stato riversato nel rio proveniente da scavi eseguiti per svariati cantieri edili nella zona;
- consolidamento - rinforzo di alcuni tratti di muri o scogliere scalzati dall'azione delle acque e che rischiano il cedimento se non consolidati;
- realizzazione di una briglia a pettine, pochi metri a valle della sezione di sbocco del ponte su Via Rovasenda, che permetta la raccolta del materiale vegetale trasportato dal rio e la conseguente rimozione mediante idoneo mezzo dalla strada soprastante.

Con nota prot. n. 26160/A1816B del 09/06/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 con contestuale richiesta di parere alla Provincia di Cuneo in riferimento ai disposti della L.R. 37/2006 (D.G.R. 75-2074 del 27/05/2011).

Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Varaita Comunale n. 27 del 11/04/2025.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, sono state richieste delle integrazioni in data 06/08/2025, Ns. prot. n. 35414, che sono pervenute il 18/09/2025, Ns. prot. n. 41512.

In particolare, in considerazione del contesto urbanizzato in cui sono previsti i lavori, si è richiesta un'attenta valutazione della compatibilità dell'intervento nelle condizioni di esercizio maggiormente gravose, ovvero con la briglia a pettine in previsione completamente ostruita e conseguente restringimento della sezione utile.

La documentazione è stata pertanto aggiornata come segue:

- *tav6b Planimetria e sezioni Verzuolo (rilievo) rev1.pdf.p7m;*
- *tav7b Planimetria e sezioni Verzuolo (progetto) rev1.pdf.p7m;*
- *tav8b Planimetria e sezioni Verzuolo (comparativa) rev1.pdf.p7m;*
- *Relazione idraulica Verzuolo rev1.pdf.p7m;*

Nella relazione idraulica integrativa a firma dell'Ing. Fulcherò si afferma che:

“Per quanto riguarda il piccolo pettine realizzato tra la sezione 2-2 e la sezione 3-3, si rileva che esso è alto 80 cm dal fondo e che nel modello idraulico è assunto come completamente occluso. I livelli idrici di piena massimi in corrispondenza del pettine si innalzano leggermente ma le portate risultano ampiamente contenute nell'alveo poiché le sponde sono confinate tra alte murature. In particolare per la sezione del pettine occluso, il livello idrico Tr200 risulta essere a quota 424,09 m s.l.m. mentre il muro spondale destro quota 425,07 m e la strada in sinistra risulta a quota 424,67 m s.l.m. Il rigurgito a monte del pettine si estende per circa 25-30 m senza indurre un aggravio del rischio idraulico.”

In considerazione degli approfondimenti ricevuti si ritiene che la realizzazione delle opere in argomento sia ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Bealerasso.

Dato atto che si intende acquisito il parere ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo in quanto sono trascorsi 30 giorni senza aver avuto alcun riscontro.

Considerato che per gli interventi di messa in sicurezza in oggetto, rientrando in quelli previsti dall'art. 26 del DPGR 10/R del 16/12/2022, ai sensi della D.G.R. 08/01/2007 n. 5-5072 (B.U.R. n.2 del 11/01/2007) e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non è necessario formalizzare un atto di concessione e che non deve essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Valle Varaita (CN) a realizzare i lavori per la messa in sicurezza del Rio Bealerasso, nel Comune di Verzuolo (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - *l'intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;*
 - *è consentito il taglio manutentivo della vegetazione ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;*
 - *si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;*
 - *durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;*
 - *l'estradosso della fondazione della briglia a pettine e delle sottomurazioni mediante cordolo in c.a.o. dei muri scalzati al piede dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;*
 - *la briglia a pettine dovrà essere adeguatamente immersa nelle sponde;*
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui

trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- e. *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, per il recupero della fauna ittica, ponendo particolare attenzione a non reimmettere le specie alloctone invasive;*
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le eventuali opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- j. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- l. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) **in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre**

previa richiesta da inoltrare a questo Settore;

- o. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- r. **la briglia a pettine, oggetto di autorizzazione, in considerazione del contesto urbanizzato in cui verrà realizzata, dovrà essere inserita nel Piano di Protezione Civile comunale e attentamente monitorata per mantenere la sua efficienza idraulica in particolar modo durante eventi di criticità idrogeologica.**

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori

Antonio Pagliero / Denis Cravero

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Gianluca Comba